

epurazione (art. 4);

c) deliberare la dispensa dal servizio dichiarata dagli organi giudicanti;

d) revocare le sanzioni disciplinari disposte dalla " dal servizio e della retrocessione, irrogate con decisioni definitive ai sensi del D.L.

L. 27 luglio 1944 n. 159; (v) dispensa

e) revocare le sospensioni dall'Ufficio disposte in via cautelare nei confronti dei dipendenti di grado VIII° ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 1 (manifestazioni di grande faziosità fazista) e dall'art. 2 del D.L. n. 702;

f) decidere, in tutti gli altri casi, sulla revoca della sospensione anche in pendenza di giudizio;

g) revocare a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 702 - e cioè dal 1° novembre 1945 - tutte le sospensioni di fatto commesse disposte.

Desidera sapere se pendente il giudizio di appello l'Amministrazione potrà deferire il giudicabile per incompatibilità ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 702 per non incorrere alla decadenza del termine.